

TI_GERICHTE 12.2023.142 vom 7. Oktober 2024

TI Tribunale d'appello, 2024-10-07, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2023.142

FR: TI_GERICHTE 12.2023.142 du 7 octobre 2024

IT: TI_GERICHTE 12.2023.142 del 7 ottobre 2024

Regeste

Contratto di fornitura di consulenza finanziaria, azione di accertamento negativo; decisione incidentale su competenza e interesse degno di protezione; oggetto litigioso, fatti doppiamente rilevanti, forum running, forum shopping

Erwägungen

E. 1

L'art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali e incidentali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Trattandosi di una azione di accertamento negativo occorre fondarsi sul valore del diritto o del rapporto giuridico la cui inesistenza dev'essere accertata o meglio sul valore che l'esenzione dall'obbligo presunto riveste per l'attore (Stein-Wigger in: Sutter -Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3 a edizione, n. 16 ad art. 91 CPC). Nella fattispecie, tale valore supera ampiamente la soglia testé menzionata (v. sopra, lett. E). I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC). Nel caso concreto, l'appello 8 novembre 2023 contro la decisione 3 ottobre 2023, notificata all'allora patrocinatore della convenuta il 9 ottobre 2023 (tracciamento dell'invio n. 98.41.912373.00292853, agli atti), è tempestivo. Come sono tempestive la risposta all'appello 6 febbraio 2024 nonché la replica e la duplica spontanee.

E. 2.1

Nella decisione impugnata il Pretore ha anzitutto ricordato che nel processo civile l'oggetto del litigio è determinato dall'attore attraverso le proprie domande di giudizio e le circostanze (" Lebenssachverhalt ") addotte a loro sostegno mentre il convenuto subisce tale oggetto litigioso, dovendo a sua volta formulare una pretesa giurisdizionale vincolata a quella dell'attore, salva la possibilità di un'eventuale domanda riconvenzionale. Non ne va diversamente per l'azione di accertamento negativo. Sebbene l'onere di allegazione e della prova siano riversati sul convenuto, spetta sempre all'attore definire il contenuto dell'azione. Ciò posto, il tentativo della convenuta di ridurre il " perimetro processuale " rispetto a quello tracciato dagli attori, nel senso di limitarlo all'esistenza o meno di atti illeciti configuranti reati penali secondo il diritto italiano ad esclusione di violazioni contrattuali, disconosce i principi testé descritti. Per tacere del fatto che non si giungerebbe a un diverso risultato nemmeno basandosi sul solo doc. E, detto scritto riferendosi espressamente a rapporti tra le parti che vanno qualificati come contrattuali e contenendo rimproveri (in particolare: la scorretta " rappresentazione " dell'investimento in questione) che, di primo acchito, sono qualificabili alla stregua di violazioni di un dovere contrattuale di informazione e diligenza (loc. cit., pag. 6 seg. consid. 1).

E. 2.2

Ciò premesso, il Pretore, considerato l'oggetto litigioso tracciato dagli attori (accertamento negativo con riguardo a pretese derivanti sia da atto illecito sia da violazioni contrattuali unitamente a una domanda condannatoria di natura contrattuale), ha rilevato che l'esistenza, la validità, la nullità o la violazione del contratto tematizzata dagli attori sono questioni determinanti sia per la competenza sia per il merito. E applicandosi in tal caso la teoria dei fatti doppiamente rilevanti, il giudice esamina la sua competenza unicamente sulla base delle allegazioni, dei " mezzi " e delle conclusioni attoree, senza tenere conto delle obiezioni della parte convenuta - a meno che la tesi fattuale dell'attore risulti d'acchito speciosa o incoerente e possa essere smentita immediatamente senza equivoci con la risposta e i documenti prodotti dal convenuto – rinviando l'amministrazione delle prove sui fatti doppiamente rilevanti all'esame del merito. Ora, per il Pretore, la tesi dell'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti e di pretese della controparte fondate sul medesimo non poteva ritenersi nel caso specifico d'acchito speciosa o incoerente giacché le prestazioni fornite dagli attori apparivano a un primo esame essere avvenute in un simile contesto. Senza contare che la stessa convenuta evocava tale ipotesi laddove nella sua domanda " eventuale " accennava a una nullità dei contratti. Quanto al fondamento delle pretese in un atto illecito, la questione era secondo il Pretore ammessa da entrambe le parti (loc. cit., pag. 7 seg., consid. 2).

E. 2.3

Appurata l'applicabilità della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (CLug), il primo giudice per quel che è della competenza in materia contrattuale sancita dall'art. 5 n. 1 CLug – secondo cui la persona domiciliata nel territorio di uno Stato vincolato dalla Convenzione può essere convenuta anche davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita (lett. a) – ha rilevato che, in difetto di un'intesa su un luogo di adempimento contrattuale, occorre domandarsi dove il contratto fosse stato effettivamente adempiuto nella sua prestazione principale, ciò che dandosi prestazioni di servizio (lett. b) prevalentemente intellettuali si presume avvenga nel luogo in cui colui che fornisce la prestazione ha la propria sede commerciale. Orbene, gli attori avevano a più riprese allegato di aver svolto la stragrande maggioranza delle proprie attività a C____, sede di AO1 fino a gennaio 2018, sede di AO2 e luogo di lavoro di AO3 fino a dicembre 2019, mentre la convenuta non aveva contestato tali allegazioni – neppure dopo che nella replica gli attori avevano rilevato tale mancanza – ritenendole inconferenti in base all'impostazione processuale perseguita. Non solo dunque il luogo di esecuzione della prestazione caratteristica andava situato – siccome non contestato – a C____ in virtù della massima dispositiva (art. 55 cpv. 1 CPC). Dai documenti di causa (doc. F, G) si evinceva anche senza dubbio che la sede commerciale di AO1 e di AO2 fosse all'epoca dei fatti a C____ dove andava per altro individuato anche il luogo di esecuzione della prestazione caratteristica di natura intellettuale. Così come dal carteggio processuale risultava che il luogo di lavoro di AO3 si trovava a quel tempo sempre a C____. Da ciò il Pretore ha desunto che era data la sua competenza per giudicare la domanda di accertamento negativo nella misura in cui si fondava sull'assenza di violazione contrattuale rispettivamente così come per giudicare la pretesa creditoria di natura contrattuale (loc. cit., pag. 8 seg., consid. 4).

E. 2.4

Passando alla competenza in materia di illeciti civili regolata all'art. 5 n. 3 CLug – secondo cui la persona domiciliata nel territorio di uno Stato vincolato dalla Convenzione può essere convenuta anche davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire – il Pretore ha premesso che l'evento dannoso si ritiene avvenuto sia nel luogo in cui è stato compiuto l'atto illecito (luogo dell'azione) sia nel luogo in cui si è verificato il risultato (luogo del risultato). Nel caso di atti parziali spazialmente separati, sempre che non si tratti di semplici atti preparatori, esistono più luoghi dell'azione che determinano una competenza locale concorrente mentre a fronte di illeciti commessi a distanza (via internet, per posta, telefono ecc.) il luogo dell'azione si identifica di regola con quello da cui è stato inviato uno scritto o trasmessa un'informazione. Il Tribunale federale ha inoltre sancito la piena facoltà di scelta tra il foro del luogo dell'atto illecito e quello del risultato anche al potenziale autore nell'ambito di un'azione di accertamento negativo. Ricordata la mancata contestazione da parte della convenuta del fatto che gli attori avevano svolto la stragrande maggioranza delle proprie attività a C____, sede di AO1 fino a gennaio 2018, sede di AO2 e luogo di lavoro di AO3 fino a dicembre 2019, il Pretore ha reputato priva di rilevanza l'obiezione della convenuta secondo cui il " centro " dell'atto illecito andava localizzato a T____. Determinante, per il primo giudice, non era stabilire quale fosse il " centro " dell'atto illecito bensì soltanto se nella giurisdizione adita siano stati commessi atti od omissioni che hanno concorso a causare il risultato, non potendosi escludere più competenze giurisdizionali concorrenti. E per il Pretore era indubbio che almeno una parte rilevante degli atti e omissioni contestati agli attori si erano svolti a C____, dove le rispettive persone fisiche erano effettivamente presenti. In particolare non era contestato che i vari scritti e le varie comunicazioni avvenivano con dipendenti di AO1 e AO2 dislocati a C____ fondando – segnatamente per quel che era delle pretese violazioni connesse a una asserita " rappresentazione " dell'investimento litigioso (doc. E) – una competenza territoriale in quel luogo. La tesi contraria e apodittica della convenuta non trovava invece alcun riscontro nella dottrina e nella giurisprudenza. Di conseguenza il Pretore ha ammesso la propria competenza anche nella misura in cui la domanda di accertamento negativo si fondava sull'assenza di atto illecito. Per abbondanza egli ha epilogoato che non tornava applicabile alcuna proroga di foro contrattuale, neppure invocata dalle parti (loc. cit., pag. 9 a 11, consid. 5).

E. 2.5

Né la convenuta poteva valersi di una competenza esclusiva italiana per il procedimento penale fondato sulla violazione degli art. 166 TUF e 640 CPI giacché il foro previsto dall'art. 5 n. 4 CLug non è imperativo bensì alternativo. Come non risultava né era invocata una precedente litispendenza internazionale nel senso dell'art. 27 CLug. Neppure era infine pertinente il richiamo della convenuta all'art. 28 CLug già solo perché al momento dell'introduzione della presente procedura non risultava un altro procedimento connesso (loc. cit., pag. 11, consid. 6).

E. 2.6

Nulla mutavano per il Pretore le censure – di dubbia ricevibilità sotto l'aspetto dell'art. 229 cpv. 1 CPC – sollevate dalla resistente al dibattimento. In particolare non si ravvisava alcuna lesione, da parte degli attori, dell'obbligo di sostanziare i fatti, essi avendo allegato le circostanze – rimaste incontestate – su cui fondavano la competenza della Pretura adita per ognuno di loro, di modo che anche il richiamo alla STF 4A_136/2022 non si attagliava. Infondata era altresì la richiesta di " verifiche d'ufficio " dal momento che entrambe le parti

avevano dato atto al dibattimento che le eccezioni potevano essere decise, senza istruttoria, sulla scorta degli atti di causa, che i fatti determinanti per stabilire la competenza territoriale erano rimasti incontestati e che in ogni caso erano comprovati dalla documentazione agli atti. Per le stesse ragioni non poteva nemmeno entrare in linea di conto una sospensione della procedura in attesa dell'esito del procedimento penale italiano che non si vedeva in che misura potesse contribuire a definire la questione della competenza territoriale. Né soccorreva alla convenuta il parere pro veritate da lei prodotto, trattandosi di una semplice allegazione di parte su normative (italiane e comunitarie) non applicabili che oltre a essere contestata non forniva alcuna dettagliata motivazione. Come era senza pertinenza la questione del diritto applicabile che per altro non era per nulla scontato fosse quello italiano come pretendeva la convenuta. Onde il rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale, le domande di accertamento potendosi fondare sugli art. 5 n. 1 e 3 CLug e quella condannatoria sull'art. 5 n. 1 (loc. cit., pag. 11 seg., consid. 7-9).

E. 2.7

Quanto all'esigenza di un interesse degno di protezione (nel senso dell'art. 88 CPC) all'azione di accertamento negativo, il Pretore ha ricordato che in ambito internazionale l'ammissibilità di quest'ultima va esaminata alla luce della lex fori e che, fatto salvo l'abuso di diritto, l'interesse di una parte di poter beneficiare del foro a lei più vantaggioso (forum shopping o forum running) nel caso in cui vi sia una procedura imminente costituisce un interesse degno di protezione sufficiente, non dovendosi per contro considerare gli interessi del presunto creditore se costui è in procinto di presentare la propria iniziativa giudiziaria. Ora, per il Pretore, lo scritto 29 aprile 2020 (doc. E; sopra, lett. E) determinava un'incertezza giuridica tra le parti siccome manifestava in modo chiaro e inequivocabile l'intenzione della convenuta di adire l'autorità giudiziaria italiana e le competenti autorità di vigilanza al fine di fare valere le proprie pretese (anche di natura contrattuale) in caso di mancato pagamento di EUR 19'000'000.-. Dal doc. E non si poteva concludere invece che la convenuta rinunciasse ad avvalersi di asserite violazioni contrattuali (in special modo in relazione alla scorretta "rappresentazione" dell'investimento litigioso), tant'è che essa stessa sosteneva la nullità del rapporto contrattuale. Ciò posto, non si poteva ragionevolmente pretendere dagli attori di rimanere in una tale situazione di incertezza che poteva essere eliminata solo mediante un'azione di accertamento negativo. Il richiamo della convenuta alla DTF 133 III 282 non era pertinente. Né la convenuta aveva sostanziato e tanto meno spiegato – se non con il già chiarito tema del "perimetro processuale" – in che cosa consistesse un abuso di diritto che per altro in ambito internazionale si realizza nella misura in cui una parte adisce volontariamente un foro particolarmente inefficace che impedisce, attraverso una lenta procedura di accertamento negativo (cosiddetta "Torpedo-Klage"), alla controparte l'inoltro di un'azione creditoria. Ciò che non poteva dirsi tuttavia con riferimento alla Pretura adita né la convenuta lo sosteneva. Onde l'adempimento del presupposto dell'interesse degno di protezione (loc. cit., pag. 12 a 14, consid. 10).

E. 3

Nel suo lungo appello (45 pagine) la convenuta si duole anzitutto di una violazione del principio dispositivo. Dipartendosi dalle allegazioni addotte dagli attori già nell'istanza di conciliazione e più precisamente dal fatto che la AO1 non aveva mai svolto attività verso la clientela finale mentre AO2 svolgeva esclusivamente attività di consulenza generica ma non offriva alcun servizio di investimento né di consulenza di investimento – come invece

faceva " X_____ UK ", di cui AO3 era il rappresentante – e tantomeno di distribuzione di strumenti finanziari, l'appellante rileva come il Pretore abbia amplificato la portata del contratto generico con AO2 (doc. BP) estendendola a tutti gli attori, senza distinguerne le singole posizioni, per sostenere un'azione di accertamento negativo generica e omnicomprensiva e legittimare così la competenza della Pretura adita. Al proposito la convenuta ricorda come gli attori, nella replica, abbiano dato atto che AO1 e AO3 non avevano alcun rapporto contrattuale con lei. A suo parere non si giustificava pertanto che a fronte di un perimetro processuale ben delimitato gli attori trascendessero nelle loro richieste al punto da desiderare un'attività giurisdizionale per " qualsiasi fondamento giuridico (contrattuale o extracontrattuale) che possa essere applicabile alla fattispecie ". L'appellante lamenta pure la mancata chiarezza e delimitazione tra l'art. 5 n. 1 e n. 3 CLug nonché il fatto che il Pretore si sarebbe soffermato in modo insostenibile soltanto sul doc. E prescindendo a torto dalla posizione da lei assunta sin dalla risposta ove essa aveva fondato la sua pretesa di risarcimento sull'illecito realizzato in territorio italiano e sul relativo procedimento penale che vedeva AO3 come imputato principale e che costituiva così un " riscontro oggettivo decisivo con riguardo alla competenza giurisdizionale ". E per rapporto alla pretesa di risarcimento fondata sull'atto illecito, la convenuta fa valere una " palese forzatura " laddove gli attori sostengono – mediante una finzione giuridica – che C_____ sarebbe un " potenziale locus delicti " e la obbligherebbero a dimostrare che il potenziale reato non è stato commesso lì bensì in Italia. Dandosi una giurisdizione esclusiva italiana per degli atti illeciti realizzati in Italia, la competenza della Pretura adita sarebbe dunque esclusa. Anche perché un'azione di accertamento negativo, per essere ricevibile, non può fondarsi su un mero interesse futuro e potenziale. Per il resto l'appellante contesta il concorso dell'art. 5 n. 1 e n. 3 CLug non reputando corretto richiamare cumulativamente " le due norme penali " ed escludendo che una competenza in un contesto di responsabilità contrattuale permetta l'attrazione della competenza per un atto illecito realizzato all'estero (memoriale, pag. 3 a 8).

E. 3.1

Nella misura in cui rimprovera al Pretore di avere amplificato la portata del contratto generico con AO2 (doc. BP) per sostenere un'azione di accertamento negativo generica e omnicomprensiva, l'appellante perde di vista che il " perimetro processuale " non è stato definito – né tanto meno ampliato – dal primo giudice bensì dagli attori, i quali avevano chiaramente postulato che l'accertamento negativo vertesse sulle contestate pretese di natura contrattuale ed extracontrattuale della controparte (v. petizione, pag. 32 seg.), tant'è – come riconosce l'appellante (appello, pag. 2) – che già con l'istanza di conciliazione AO1, AO2 e AO3 accennavano, per giustificare la competenza della Pretura adita, ai combinati disposti dell'art. 5 n. 1 e n. 3 CLug. La convenuta non spiega inoltre perché l'argomentazione del Pretore – che al riguardo ha citato la pertinente giurisprudenza in materia (DTF 142 III 210 consid. 4.1; II CCA del 12 gennaio 2011, inc. 12.2008.242, consid. 10) – secondo cui spetta all'attore (con la formulazione del petitum e l'esposizione della fattispecie posta a suo fondamento) e non alla parte resistente scegliere liberamente il contenuto dell'azione e quindi l'oggetto litigioso sarebbe erronea ed egli non potesse di conseguenza prescindere dalla di lei posizione. Se poi gli attori abbiano esorbitato con le proprie richieste non è una questione che va esaminata in questo ambito ma riguarda semmai l'eventuale abuso di diritto, su cui si tornerà in appresso. Come non è di rilievo ai fini di una violazione dell'art. 55 CPC la lamentata forzatura giuridica di fondare a C_____ un " potenziale locus delicti " (che verrà pure trattata in seguito), pur dovendosi sin d'ora ricordare all'appellante che la

potenzialità va intesa in relazione alla mera possibilità – contestata dagli attori con l'azione in rassegna – di una loro responsabilità per atto illecito (cfr. DTF 4A_249/2023 del 22 aprile 2024, consid. 4.1). Che poi gli attori abbiano dato atto che AO1 e AO3 non avevano alcun rapporto contrattuale con la convenuta non contrasta di certo con la loro richiesta di fare accertare l'inesistenza di ogni obbligo contrattuale nei confronti di AP1.

E. 3.2

e 5.5) e non giova ripetersi. Perché poi le posizioni tra gli attori contrasterebbero l'appellante non spiega. Né essa trae alcuna conseguenza dalla sua insinuazione, come rilevano a ragione gli appellati (risposta all'appello, pag. 35 n. 165). Senza contare che, per evitare inutili doppioni se non finanche decisioni contraddittorie, agli attori deve essere lasciata la possibilità di fare valere congiuntamente un'azione di accertamento negativo in una circostanza del genere (analogamente: DTF 145 III 303 consid. 7.2.4).

E. 3.3

In che misura la decisione impugnata non chiarirebbe e non delimiterebbe l'art. 5 n. 1 dall'art. 5 n. 3 CLug l'appellante non spiega né – vista l'esposizione fatta dal Pretore ai consid. 4 e 5 – è dato di comprendere. Che poi non vi possa essere concorrenza tra le due norme in questione è sbagliato (cfr. H ofmann/Kunz in: Basler Kommentar, Lugano Übereinkommen, 3 a edizione, n. 347 ad art. 5 CLug). Non si tratta – contrariamente all'opinione dell'appellante – di una inammissibile attrazione di competenza se – come ha accertato il primo giudice e verrà ripreso in seguito – i fori dell'art. 5 n. 1 e n. 3 CLug coincidono (loc. cit.). Quanto alle ulteriori questioni sollevate dall'appellante (giurisdizione esclusiva italiana per gli eventuali atti illeciti realizzati in Italia, insufficienza di un mero interesse futuro e potenziale all'azione di accertamento negativo), esse non concernono invece – dopo quanto testé illustrato – il tema della lesione del principio dispositivo ma saranno trattate, ove di rilievo, in appresso.

E. 4

L'appellante si diffonde poi in una esposizione della cronistoria e dello svolgimento processuale (memoriale, pag. 9 a 13), narrati dal suo punto di vista. Nella misura in cui è privo di ogni confronto con la sentenza impugnata e si limita segnatamente a rinviare alle argomentazioni di prima sede, a commentare l'iter processuale (invece di spiegare perché l'esposizione del primo giudice sarebbe erronea), a divagare e recriminare su altre questioni (così sulle mancate verifiche istruttorie, sorvolando per altro sulla motivazione del Pretore a pag. 11, consid. 7, della decisione impugnata) o a prospettare l'ipotetico sviluppo futuro del procedimento penale italiano, il memoriale non ha portata pratica e sfugge a ulteriore disamina. Ma anche laddove si confronta con la descrizione dei fatti a opera del Pretore, così come con la contestata possibilità di inserire AO3 nel ruolo di parte contrattuale, l'appellante non spiega quali conseguenze intende trarne. Per tacere del fatto che la critica non manca neppure di contraddizione poiché la convenuta, che sembra dimenticare la portata delle rivendicazioni avanzate nello scritto 29 aprile 2020 (doc. E) nei confronti dello stesso AO3, sostiene contestualmente che l'interessato aveva "in mano personalmente (quale dominus) la situazione ". Al riguardo non occorre dunque attardarsi.

E. 5

n. 1 e n. 3 CLug come pure la mancata autorizzazione degli attori – nonostante la loro contraria asserzione – a prestare servizi finanziari in Italia. Questione sulla quale il primo giudice a torto non avrebbe indagato ma che risulterebbe dal parere giuridico del prof.

Emanuele Rimini da lei prodotto. Per quel che è del luogo dell'evento, esso deve essere – a suo parere – individuato a T_____, dove si è realizzato l'atto di disposizione e dove è stato violato il bene giuridico di riferimento, ovvero il mercato finanziario italiano (v. art. 166 TUF). In ordine alla teoria della doppia rilevanza la convenuta lamenta infine una violazione della " Substanziierungspflicht " da parte degli attori " per le ragioni che sono state e verranno precisate " (memoriale, pag. 20 seg.). Da quest'ultima argomentazione va subito sgombrato il campo. A parte che già si è accennato all'infondatezza di tale tesi (sopra, consid. 3.2 e 5.3), l'appellante non può rinviare a non meglio precisate ragioni (passate e future) e pretendere che questa Camera, sostituendosi ai suoi obblighi processuali, passi in rassegna il ponderoso memoriale alla ricerca di argomenti che sorreggano la sua posizione sul tema specifico. Per il resto, l'appello è fuori argomento. Nel discusso passaggio della decisione impugnata (pag. 8 consid. 2.1) il Pretore si è limitato a esaminare se erano fatte valere pretese che trovavano il loro fondamento in un atto illecito – senza determinarne ancora il luogo – e a stabilire che la circostanza era ammessa da entrambe le parti e rappresentava così un fatto doppiamente rilevante ai fini della decisione sulla competenza. Nulla di più, sicché gli ulteriori argomenti sviluppati in tale ambito dalla convenuta – che non sostanzia alcun motivo di eccezione previsto dalla giurisprudenza (DTF 147 III 159 consid. 2.1.2) per non riconoscere come fatto doppiamente rilevante l'esistenza (contestata) di pretese fondate su un atto illecito secondo quanto allegato dagli attori – sono fuori contesto.

E. 5.1

L'appellante fa valere che i principi esposti dal Pretore per la determinazione dell'oggetto litigioso, stando ai quali il convenuto è vincolato all'oggetto definito dall'attore, presuppongono la buona fede di quest'ultimo, ciò che non varrebbe in concreto per AO1, AO2 e per AO3 i quali, partendo da un contratto di consulenza generica tra AO2 e lei, avrebbero abusato di tale facoltà per promuovere dinanzi alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud un'azione di accertamento negativo generica e omnicomprensiva per degli illeciti realizzati e sottoposti a un accertamento penale in territorio straniero (memoriale, pag. 13 segg.). Il problema non riguarda però tanto l'oggetto litigioso che – come ha già spiegato il Pretore con riferimento alla dottrina (Berti, Neue Gedanken zum Streit- oder Prozessgegenstand in: RSPC 2/2008 pag. 193; Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, II a ed., Vol. 1, n. 11 seg. ad art. 55 CPC) e alla giurisprudenza in materia (II CCA del 12 gennaio 2011, inc. 12.2008.242, consid. 10) che l'appellante non discute – spetta sempre alla parte attrice determinare liberamente con la formulazione delle sue richieste di giudizio e i fatti sui quali poggia le medesime (da ultimo anche DTF 149 III 268 consid. 4.2), quanto piuttosto la questione se gli attori si siano in concreto rivolti abusivamente all'autorità giudiziaria adita per fondare – artatamente – una competenza territoriale di costei eludendo le regole del foro applicabile. E nel caso specifico non fa dubbio – dopo quanto testé illustrato ai consid. 3.1 e 3.2 – che l'oggetto litigioso, per quanto concerne l'accertamento negativo, si estendeva alle pretese contrattuali come pure a quelle derivanti da atto illecito. Nulla muta inoltre – contrariamente all'opinione dell'appellante (memoriale, pag. 14) – che le due sentenze citate dal Pretore (DTF 142 III 210 consid. 4.1 e 133 III 282 consid. 3.2) riguardassero l'ambito LEF e avessero per oggetto crediti quantificati dall'attore, tale restrizione non evincendosi da altre sentenze, anche di principio, successive (cfr. DTF 145 III 303, 144 III 175 e STF 4A_136/2022 del 3 agosto 2022). A tale proposito l'appello cade dunque nel vuoto.

E. 5.2

Altra è invece la questione di sapere, come detto, se gli attori abbiano presentato alla Pretura adita le loro domande per eludere le regole del foro applicabile. Trattandosi – come nel caso concreto in cui la questione dipende dalla natura della pretesa allegata e più precisamente dall'(in)esistenza di un atto illecito e di un contratto (collegabili alla giurisdizione di Mendrisio-Sud) – di fatti doppiamente rilevanti (ovvero rilevanti in ordine come nel merito), la competenza è determinata principalmente dalle conclusioni della domanda e dalle sue motivazioni, senza tenere conto di principio delle obiezioni della controparte e senza procedere – in questa fase – a un'amministrazione delle prove. Ciò non solleva tuttavia il giudice dalla verifica che i fatti allegati siano concludenti, ovvero che consentano giuridicamente di dedurre il foro invocato dall'attore (DTF 147 III 159 consid. 2.1.2 con rinvii). Delle obiezioni della controparte si può tenere conto soltanto nella limitata misura in cui da esse emergano elementi che fanno concludere per un'allegazione abusiva della parte attrice (Hofmann/Kunz , op. cit., n. 357 ad art. 5 CLug). Ciò è il caso se la tesi della domanda appare d'acchito speciosa o incoerente e può essere smentita immediatamente e senza equivoci dalla risposta e dai documenti prodotti dalla controparte (DTF 137 III 32 consid. 2.3; 136 III 486 consid. 4). L'azione si rivela inoltre ugualmente abusiva se è presentata in una forma destinata a mascherarne la reale natura oppure ove le allegazioni risultino manifestamente false (DTF 147 III 159 consid. 2.2 con riferimenti). V'è da vagliare se, alla luce delle doglianze della convenuta, ricorrono tali estremi.

E. 5.3

L'appellante rimprovera al Pretore di non avere preso posizione sulla natura – segnatamente sulla sua portata ed estensione processuale – dell'azione di accertamento negativo e lamenta che l'azione promossa è generica e omnicomprensiva giacché gli attori intendono " conquistare una litispendenza a 360° " coprendo " qualsiasi spazio giuridico teoricamente ipotizzabile " (memoriale, pag. 14). Ora, per quel che è della prima censura, essa è manifestamente infondata, il primo giudice avendo a più riprese illustrato le particolarità dell'azione in rassegna (v. decisione impugnata, segnatamente: pag. 6, consid. 1.1; pag. 10, consid. 5.4; pag. 12 segg., consid. 10). Quanto alla lamentata estensione dell'azione, la convenuta trascura che il Pretore l'ha invero limitata all'assenza di una violazione contrattuale (loc. cit., pag. 9, consid. 4.4) e all'assenza di un atto illecito (loc. cit., pag. 11, consid. 5.6). Essa perde inoltre di vista che le allegazioni attoree si sono fondate in buona misura anche sulle di lei rivendicazioni preprozessuali (doc. E) e precisazioni procedurali (v. sopra, consid. 3.2). Il che esclude un agire abusivo degli attori nel senso di quanto dianzi illustrato (sopra, consid. 5.2).

E. 5.4

L'appellante reputa " irritante " che un soggetto sottoposto a indagine penale, per fatti che ha personalmente posto in essere, possa determinare a piacimento l'oggetto litigioso in un luogo estraneo rispetto al fatto penale. Ribadisce che il medesimo è di esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria italiana per le ragioni esposte negli allegati di causa e che un'azione di accertamento negativo non può svilupparsi in astratto o sulla base di fantasie degli attori i quali ritengono di vantare un interesse degno di protezione nel fare accertare se a C____, potenziale locus delicti , si sia realizzato un atto illecito (memoriale, pag. 15). La convenuta sorvola completamente sulla motivazione del primo giudice che ha spiegato come in realtà un luogo del presunto atto illecito (o di una parte di questo) poteva individuarsi a C____ e come poco importava che l'eventuale suo " centro " si trovasse a T____ (decisione

impugnata, pag. 10 seg., consid. 5.5). Privo di ogni confronto con tale argomentazione, l'appello neppure tiene in debito conto della più recente evoluzione giurisprudenziale in materia che prescinde dalla vicinanza fattuale e probatoria del giudice adito, bastando ai fini della sua competenza che nella sua giurisdizione possa individuarsi un luogo dell'azione o del risultato (DTF 145 III 303 consid. 4.1.2 in fine; idem DTF 4A_249/2023 del 22 aprile 2024 consid. 3.3 in fine). Quanto all'esistenza di un interesse degno di protezione degli attori all'accertamento di tale luogo, la questione verrà semmai ripresa in quel contesto.

E. 5.5

Invocando il principio dell'esame d'ufficio della competenza, l'appellante attribuisce importanza essenziale alla circostanza che l'autorità penale italiana ha aperto un procedimento penale nei confronti di AO3 e di altri collaboratori del gruppo X_____ per violazione degli art. 166 TFU e 640 CPI, riconoscendole il ruolo di " parte offesa " (che diventerà di " parte danneggiata " con la chiusura a suo dire imminente dell'istruzione penale prevista per il novembre 2023 e il probabile rinvio a giudizio degli interessati). Tale circostanza integra a suo parere – riferendosi alla STF 4A_136/2022 del 3 agosto 2022 – un riscontro oggettivo idoneo a trattare correttamente l'eccezione di competenza giurisdizionale (memoriale, pag. 16). Una volta di più l'appellante non si confronta tuttavia con gli argomenti del Pretore. Così, per quanto concerne l'implicito rimprovero mosso al primo giudice di non avere esaminato d'ufficio i presupposti della competenza, la convenuta non considera gli accertamenti pretorili al riguardo (decisione impugnata, pag. 11, consid. 7; sopra, consid. 2.6). Lo stesso vale per il richiamo alla STF 4A_136/2022 del 3 agosto 2022 che il Pretore (loc. cit.) ha ritenuto non pertinente senza che l'appellante discuta tale valutazione. Non ne va diversamente neppure per l'invocata competenza esclusiva italiana per il procedimento penale fondato sulla violazione degli art. 166 TFU e 640 CPI – e sugli ipotetici sviluppi di cui nulla è più stato riferito – che il Pretore ha già trattato e scartato a pag. 11, consid. 6, della decisione impugnata.

E. 5.6

L'appellante rimprovera a AO3 una condotta processuale non trasparente per essersi insinuato in una iniziativa processuale, che al limite riguardava soltanto AO2, al solo scopo di gonfiare a dismisura l'oggetto litigioso a vantaggio dello stesso AO3 ed eliminare a AP1 la possibilità di garantirsi il foro naturale ed esclusivo in territorio italiano. Dimostrerebbe ciò anche il fatto che nella sua risposta del 22 maggio 2020 (doc. 13) alla di lei lettera del 29 aprile 2020 (doc. E) costui si era guardato bene dall'informare di avere già introdotto nel frattempo – il 18 maggio 2020 – l'istanza di conciliazione (memoriale, pag. 16 seg.). La convenuta sottace tuttavia che la sua lettera del 29 aprile 2020 era destinata anche ai tre attori e aveva un tenore tale (v. sopra, lett. E e consid. 3.2) da non rendere d'acchito manifestamente false, speciose e immediatamente e chiaramente confutabili le allegazioni attoree. Quanto al fatto che AO3, agente per conto suo ma anche di AO1 e AO2, non abbia accennato nella risposta del 22 maggio 2020 all'avvenuta introduzione – quattro giorni prima – dell'istanza di conciliazione, esso non è qualificabile come un comportamento abusivo ma deriva da una sua libera strategia processuale (cfr. anche STF 4A_446/2018 del 21 maggio 2019, consid. 3.4 non pubblicato in DTF 145 III 305, in cui il Tribunale federale, riferendosi anche alla giurisprudenza comunitaria in materia, ha sottolineato, sulla scorta di esempi concreti [quali l'avvio di un'azione di accertamento negativo dopo avere chiesto una proroga per rispondere a delle " Letters before Action " o dopo avere ritardato consapevolmente la formalizzazione di un accordo], come la soglia per ammettere un abuso

di diritto nel presente contesto sia elevata).

E. 5.7

L'appellante ribadisce la mancata distinzione tra le varie posizioni processuali degli attori e contesta che il contratto generico di consulenza (con AO2) possa irradiare elementi di territorialità su AO3 e AO1. A parte ciò, a sua mente le due società avrebbero una posizione diversa e perfino contrastante rispetto a AO3, sicché risulterebbe pure un serio problema deontologico nella misura in cui i tre attori sono patrocinati congiuntamente (memoriale, pag. 17). Della presunta insufficiente distinzione tra la posizione degli attori e il non pertinente richiamo alla STF 4A_136/2022 del 3 agosto 2022 già si è detto (sopra, consid.

E. 5.8

L'appellante considera arbitraria l'interpretazione che il Pretore ha tratto dal suo scritto del 29 aprile 2020 (doc. E). Fa valere che gli attori avevano capito perfettamente la portata del rimprovero mossogli per violazione dell'art. 166 TUF, tant'è che in quella lettera essa si riservava di agire davanti alle autorità giudiziarie e di vigilanza italiane. Che i rapporti fra le parti andassero qualificati di natura contrattuale non poteva inoltre valere per AO1 e per AO3. Essa contesta altresì di avere sollevato con il doc. E violazioni in ordine a un dovere contrattuale di informazione e diligenza. L'elemento portante era formato dalla mancata autorizzazione a fornire prestazioni finanziarie in territorio italiano e quindi dal fatto penale ivi realizzato, al di fuori quindi da una tematica contrattuale (memoriale, pag. 17 seg.). Che gli attori abbiano perfettamente compreso la portata dello scritto del 29 aprile 2020 e dovessero avvedersi che non veniva sollevata alcuna violazione contrattuale, è la personale opinione della convenuta che si limita al riguardo a contrapporre – in maniera inammissibile – la propria tesi a quella del primo giudice. A parte ciò, l'argomentazione pretorile, secondo cui i rapporti tra le parti potevano essere qualificati di contrattuali e il doc. E accennava a una violazione di un dovere contrattuale di informazione e diligenza, non è censurabile ma trova riscontro in detto documento. L'appellante sottace infatti che in quel suo scritto essa rimproverava ai destinatari il risultato "disastroso" dell'investimento "contrariamente alle rappresentazioni degli agenti svizzeri" (inducendo così a far credere che nelle loro relazioni d'affari essi le avessero prospettato ben altro esito) e "oltre a ciò" – quindi cumulativamente – la loro mancata abilitazione a svolgere e offrire servizi di investimento o strumenti finanziari sul territorio italiano (doc. E). Se a ciò si aggiunge – come sottolineano a ragione gli appellati (risposta all'appello, pag. 36 n. 168) – che la convenuta medesima aveva espressamente invocato, nella duplice dell'11 marzo 2022 (pag. 46, n. 90), la nullità dell'asserito contratto – fattispecie che ricade ugualmente nel campo di applicazione dell'art. 5 n. 1 CLug (foro contrattuale: cfr. Hofmann/Kunz, op. cit., n. 107 segg. ad art. 5 CLug con numerosi richiami) – la tesi di AP1 risulta finanche smentita da sé stessa. Nulla muta al riguardo che essa abbia in quella lettera prospettato di adire le autorità italiane, siffatta minaccia non escludendo la possibilità (e la scelta) di un foro concorrente in Svizzera (Hofmann/Kunz, op. cit., n. 9 ad art. 5 CLug) e giustificando semmai, al contrario, l'agire dei destinatari (cfr. DTF 144 III 175 consid. 5.2.2). Che infine nemmeno gli attori sostenessero l'ipotesi di un loro coinvolgimento contrattuale non contraddice la loro posizione ma è anzi uno dei motivi che li ha indotti ad avviare l'azione di accertamento negativo.

E. 5.9

L'appellante pretende in seguito che le considerazioni del primo giudice (decisione impugnata, pag. 7, consid. 2) in ordine ai fatti di rilevanza semplice o doppiamente rilevanti vadano completate nel senso che se l'attore si basa su fatti doppiamente rilevanti egli li deve sia allegare che provare (memoriale, pag. 18). A parte però che il Pretore si è limitato, nel passaggio contestato, a riportare la giurisprudenza in materia, la convenuta disconosce che, trattandosi dei fatti doppiamente rilevanti, il Tribunale federale ha chiaramente stabilito che essi non devono essere provati ma sono reputati accertati sulla sola base degli scritti dell'attore (DTF 147 III 159 consid. 2.1.2 con rinvio). Al riguardo l'appello è pertanto manifestamente infondato. Quali fatti " semplicemente rilevanti " invece andrebbero provati dagli attori in concreto (loc. cit.), la convenuta non precisa (nemmeno nella sua replica spontanea), sicché la questione non merita di essere approfondita. Come non giova ripetersi sul già discusso argomento secondo cui gli attori avrebbero messo in atto una strategia abusiva promuovendo un'azione di accertamento generica e omnicomprensiva al solo scopo di conquistare un foro in Svizzera (loc. cit., pag. 18 seg.).

E. 5.10

Per l'appellante l'applicazione dei criteri validi per i fatti doppiamente rilevanti non considera – per quanto concerne la questione dell'esistenza o della validità contrattuale – che il rapporto contrattuale può riguardare soltanto AO2 ma non indistintamente anche AO1 e AO3 (memoriale, pag. 19). Anche al riguardo, tuttavia, l'appellante sorvola sulla motivazione del Pretore, il quale ha spiegato perché la tesi fattuale dell'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti e di pretese della controparte fondate sul medesimo non poteva dirsi d'acchito speciosa o incoerente dal momento che le prestazioni fornite dagli attori apparivano, a un primo esame, essere avvenute in un contesto contrattuale, tant'è che la stessa convenuta adombrava, finanche nella sua domanda di giudizio eventuale, la nullità del contratto (decisione impugnata, pag. 7 seg., consid. 2.1). Privo di ogni confronto con tale argomentazione, l'appello sfugge su questo punto a ogni esame. Senza contare che la questione dell'asserita esistenza (e validità) di pretese contrattuali è già stata vagliata dianzi.

E. 5.11

L'appellante contesta l'applicabilità della teoria della doppia rilevanza anche con riferimento alle pretese di risarcimento a titolo di atto illecito, ribadendo la giurisdizione esclusiva dei tribunali italiani e contestando la corretta applicazione dell'art.

E. 6

L'appellante critica dipoi le considerazioni pretorili (decisione impugnata, pag. 8, consid. 4) relative alla sua competenza in materia contrattuale (art. 5 n. 1 CLug), reputandole superflue. Rileva anzitutto che gli attori avrebbero a torto sostenuto – nella replica – di avere invocato già con la petizione sia l'art. 5 n. 1 sia l'art. 5 n. 3 CLug allorché essi, nell'atto introduttivo, avrebbero in realtà indicato C____ quale luogo in cui erano stati compiuti gli atti da lei qualificati come illeciti. Ciò posto, AP1 contesta che il Pretore abbia fondato la sua competenza sull'art. 5 n. 1 CLug per valutare il rapporto giuridico con AO1 e AO3, avendo tutte le parti concordato che essa non aveva alcun rapporto contrattuale con questi ultimi ed essendo per il resto il contratto generico di consulenza (con AO2) senza rilievo per quanto già detto dianzi. E laddove essa ha accennato a una nullità lo avrebbe fatto con riferimento al collocamento del fondo in territorio italiano, con atto di disposizione a T_____ e bonifico in Lussemburgo. La responsabilità contrattuale non sarebbe dunque oggetto del contendere. L'appellante sottolinea infine che la nuova prassi

del Tribunale federale in materia di forum shopping , determinante per verificare l'interesse degno di protezione a un'azione di accertamento negativo in ambito internazionale, non può fondare una competenza giurisdizionale aggiuntiva (memoriale, pag. 21 a 23). L'appellante, nel prendere posizione sul consid. 4 della decisione impugnata, si diffonde in recriminazioni che nulla hanno a che vedere con l'oggetto ivi trattato, ovvero con l'esposizione – testuale e corretta – dell'art. 5 n. 1 (lett. a e lett. b) CLug. A parte ciò, l'insorgente dimentica che, davanti all'autorità di ricorso, deve spiegare perché gli accertamenti del primo giudice siano erronei (art. 310 lett. b CPC), non perché siano attendibili i fatti da lui allegati o sbagliati quelli allegati dalla controparte. Ora, nella misura in cui l'appellante incentra la propria argomentazione su una pretesa imprecisione degli attori nella replica, senza confrontarsi con la decisione impugnata, l'appello risulta irricevibile. Senza contare che – come eccepiscono a ragione gli appellati (risposta all'appello, pag. 38) – l'accento all'art. 5 n. 1 CLug era già avvenuto con la petizione a pag. 5 (n. 10) e che ogni riferimento ricorsuale al luogo dell'atto illecito è, nel presente contesto, fuori argomento. Che poi l'oggetto del litigio verta anche – in base alle stesse richieste (pre- e processuali) della convenuta – sulla responsabilità contrattuale degli attori è già stato ampiamente discusso, di modo che a nulla serve relativizzare ora la portata delle proprie iniziative. Quanto al fatto che la – non meglio precisata – nuova prassi in materia di forum shopping non possa determinare una competenza aggiuntiva, la doglianza è fuori tema poiché riguarda l'interesse degno di protezione. Comunque sia, essa è destinata all'insuccesso giacché il Pretore non ha creato una competenza aggiuntiva ma ha riconosciuto un interesse degli attori all'azione di accertamento proprio in virtù delle allegazioni (pre- e processuali) della convenuta (decisione impugnata, pag. 13; cfr. al riguardo Hofmann/Kunz , op. cit., n. 365 ad art. 5 CLug).

E. 6.1

L'appellante si duole che l'esposizione, da parte del Pretore (consid. 4.1), dei principi inerenti alla determinazione del luogo di adempimento della prestazione caratteristica sarebbe erronea e lesiva dell'art. 5 n. 1 CLug (memoriale, pag. 23). La censura è formulata tuttavia in maniera apodittica e non è per nulla motivata, sicché al riguardo l'appello sfugge a ogni disamina.

E. 6.2

L'appellante insiste sulla necessità di configurare giuridicamente la fattispecie in maniera rigorosa. Con un'argomentazione di non semplice comprensione essa fa valere – per quanto è dato di capire – che la regola sussidiaria (luogo di adempimento della prestazione principale) delineata dal Pretore interviene soltanto in difetto, nel contratto, di indicazioni al proposito. L'appellante esclude che dal doc. BP – ove il primo giudice vi si fosse implicitamente fondato – possano " irradiare altri orizzonti di competenza, se non quella riconducibile all'azione di condanna ". E quando gli attori parlano di attività a C____, avrebbero dovuto evidenziare con riscontri oggettivi quali specifiche attività esulassero dall'attività di consulenza generica oggetto dell'azione di condanna nei suoi confronti (memoriale, pag. 23). Una volta di più l'appellante argomenta – come se si trovasse ancora davanti al giudice di prima sede – a ruota libera, ma non si confronta con la motivazione del Pretore. Essa trascura che trattare un appello non significa rifare il processo ma verificare se la decisione impugnata resiste alla critica. Ora, nel passaggio contestato (consid. 4.2), il primo giudice si è limitato ad accertare che le parti non avevano allegato né comprovato un'intesa su un luogo di adempimento contrattuale, sicché occorreva interrogarsi dove il

contratto fosse stato effettivamente adempiuto nella sua prestazione principale, ricordato che al riguardo determinante era il luogo in cui la prestazione di servizio era stata di fatto prevalentemente fornita e che, dandosi prestazioni prevalentemente intellettuali, ciò si presumeva nel luogo in cui colui che fornisce la prestazione ha la propria sede commerciale (loc. cit., pag. 8 seg.). Ora, l'appellante non discute la mancata intesa su un luogo di adempimento contrattuale né la validità, in tali casi, della illustrata regola sussidiaria (che il Pretore ha corredato di citazioni dottrinali) in caso di prestazioni prevalentemente intellettuali, ma ritorna sull'argomento – già vagliato – del (potenziale e contestato) quadro contrattuale tra le parti e accenna a questioni non trattate dal primo giudice in quel contesto. Al riguardo non occorre attardarsi. Che poi il Pretore possa essersi richiamato implicitamente al doc. BP per la determinazione del luogo di adempimento contrattuale non trova riscontro negli atti ma è anzi smentito dal fatto che egli ha accertato la competenza nella giurisdizione di Mendrisio-Sud nonostante il doc. BP prevedesse una proroga di foro in favore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 1 (decisione impugnata, pag. 11, consid. 5.6).

E. 6.3

L'appellante contesta l'accertamento pretorile al consid. 4.3 della decisione impugnata e rileva che basta leggere gli allegati di risposta e duplica " per trovare inequivocabile conferma " (memoriale, pag. 23). A quale fatto accenni, tuttavia, essa non precisa anche se la censura pare riferirsi all'accertamento pretorile secondo cui le allegazioni degli attori di avere svolto la stragrande maggioranza delle proprie attività a C____, sede di AO1 fino a gennaio 2018, sede di AO2 e luogo di lavoro di AO3 fino a dicembre 2019, erano rimaste incontestate anche dopo che costoro avevano sollevato la circostanza nella replica (loc. cit., pag. 9). Sia come sia, non basta – e da lungi – rinviare in maniera indeterminata agli allegati di causa (tanto meno data la loro estensione) per soddisfare i presupposti di motivazione di un appello. Per il resto, l'appellante non discute le ulteriori argomentazioni (indipendenti) ivi sviluppate dal Pretore, ovvero che la sede commerciale di AO1 e di AO2 era all'epoca indubbiamente C____, né che lì – in base ai principi applicabili e dianzi illustrati – andava individuato il luogo di esecuzione della prestazione caratteristica di natura intellettuale e neppure che, stando agli atti (doc. N, O e P), a quel tempo C____ era il luogo di lavoro effettivo di AO3 (decisione impugnata, pag. 9, consid. 4.3). L'esame al riguardo potrebbe pertanto anche esaurirsi in questi termini. Ma quand'anche si facesse astrazione da ciò, l'esito del giudizio non muterebbe. L'appellante osserva che, parlando di collocamento del fondo in territorio italiano, non avrebbe senso riferirsi a un luogo della prestazione caratteristica poiché si tratterebbe di fatti che configurano un atto illecito (penale) che si pone al di fuori dell'area contrattuale e chi viola la legge penale non adempie una prestazione contrattuale (memoriale, pag. 23 seg.). L'argomentazione non considera tuttavia che anche la commissione di un eventuale atto illecito di rilevanza penale non esclude la possibilità di una responsabilità contrattuale concorrente (v. sopra, consid. 3.3). Poco importa poi ai fini della presente valutazione se l'illecito rimproverato determini la nullità di detto contratto (come per altro fatto valere a più riprese dalla stessa convenuta: v. sopra, consid. 3.2) o altro. Quanto al ruolo di AO3 quale rappresentante della "X_____UK", gli appellati obiettano a ragione che la questione di sapere se i servizi d'investimento siano stati erogati da quest'ultima società anziché dagli attori attiene al merito (legittimazione) e non alla competenza, per la cui definizione fa stato invece il perimetro processuale definito dianzi dagli attori.

E. 6.4

L'appellante si aggrava quindi contro la conclusione (parziale) del Pretore che ha ammesso la propria competenza a statuire sulla domanda di accertamento negativo nella misura in cui era fondata sull'assenza di violazione contrattuale (decisione impugnata, pag. 9, consid. 4.4). A tal proposito la convenuta reputa la motivazione ambigua e si chiede cosa significhi che la domanda è legittima in tale misura, cosa si intenda per violazione contrattuale e chi sia il soggetto giuridico a esso riconducibile, tali domande non trovando riscontro se non per la vaga e generica indicazione sull'attività svolta a C_____ (memoriale, pag. 24). Per adempiere i presupposti di motivazione un appello non può tuttavia limitarsi a sollevare quesiti, bensì deve spiegare in che misura la decisione impugnata sarebbe erronea. Già sotto questo aspetto, la ricevibilità delle questioni addotte si rivela alquanto dubbia. A parte ciò, l'appellante trascura che il passaggio contestato ha chiuso " per le ragioni che precedono " l'esame della competenza sotto il profilo dell'art. 5 n. 1 CLug. Ogni eventuale critica andava pertanto formulata nelle debite forme avverso gli argomenti – già ampiamente discussi – adottati dal Pretore a sostegno di tale conclusione.

E. 7.1

Passando poi alle considerazioni pretorili relative alla sua competenza in materia di illeciti civili (art. 5 n. 3 CLug), l'appellante rimprovera anzitutto al Pretore di non avere specificato quali siano gli atti illeciti degli attori. Non avrebbe senso parlare di luogo dell'azione o luogo dell'evento se non è dato di sapere in cosa consista la condotta illecita contestata. La convenuta ribadisce la mancata distinzione del ruolo degli attori e rileva che " si è accennato a un potenziale atto illecito di rilevanza penale in Svizzera, senza nemmeno indicare una larva di fattispecie (oggettiva e soggettiva) riconducibile a una norma penale ". Deplora che il primo giudice non abbia considerato correttamente che essa aveva ribadito la centralità del doc. E indicando che la potenziale pretesa di risarcimento del danno si fondava sul fatto penale posto in territorio italiano. Riflettendo sul principio di economia processuale, l'appellante fa valere che non appena l'autorità penale italiana avrà l'accesso agli atti, ciò determinerà – attraverso l'art. 229 CPC – una importante migrazione di dati nella procedura svizzera e smaschererà l'inconsistenza del potenziale locus delicti a C_____ avanzato dagli attori. Trascurando " lo scenario italiano " il Pretore avrebbe dunque violato il CPC (art. 59 cpv. 2 lett. a,b e art. 60), la CLug (art. 5 n. 3) e la LDIP (art. 129 segg.) come pure il principio dispositivo (memoriale, pag. 24 a 26). Una volta di più l'appellante, nel prendere posizione sul consid. 5.1 della decisione impugnata, argomenta a ruota libera e non si confronta con le considerazioni ivi trattate, ovvero con l'accertamento – generale e corredato dalla giurisprudenza in materia che l'interessata nemmeno discute – che l'evento dannoso nel senso dell'art. 5 n. 3 CLug può avvenire sia nel luogo in cui l'atto illecito è stato compiuto (luogo dell'azione) sia nel luogo in cui si è verificato il risultato (luogo del risultato). A parte ciò, le doglianze si rivelano inconsistenti. Gli atti illeciti contestati sono quelli rimproverati agli attori nel doc. E, come il Pretore ha per altro accertato al consid. 5.5 della decisione impugnata (in particolare riferendosi alle violazioni connesse a un'asserita errata " rappresentazione " dell'investimento litigioso). Ma anche sulla mancata distinzione sul ruolo degli attori, di cui già si è detto, la API omette di considerare gli argomenti addotti al riguardo dal primo giudice sempre al consid. 5.5 della decisione impugnata (v. sopra, consid. 2.4). Chi e dove avrebbe poi accennato a un " atto illecito di rilevanza penale in Svizzera " l'appellante non precisa, per cui non occorre indagare oltre. Né l'addotta – ma contestata – commissione di un fatto penale in territorio italiano esclude – per quanto si

vedrà ancora in appresso – l'esistenza di un luogo (parziale) dell'azione in Svizzera (C____) e l'esistenza di una competenza elvetica, come ha constatato il Pretore. Le riflessioni sul principio dell'economia processuale e le ipotesi circa gli sviluppi del procedimento penale in Italia con le possibili implicazioni sulla procedura elvetica non integrano poi una sufficiente censura del giudizio impugnato. Non si scorge, in definitiva, alcuna violazione – neppure meglio motivata – degli art. 59 cpv. 2 e 60 CPC, dell'art. 5 n. 3 CLug, degli art. 129 segg. LDIP né del principio dispositivo.

E. 7.2

Seguendo la sistematica della decisione impugnata (consid. 5.2), l'appellante ripete – senza apportare elementi di novità – la già discussa violazione del principio dispositivo e la già lamentata mancata differenziazione del ruolo degli attori e la carente precisazione dei fatti (illeciti) contestati (memoriale, pag. 26), su cui non occorre più tornare. Per il resto, la convenuta esula dal tema della discussione che il Pretore, in quel passaggio, ha limitato all'esposizione del principio secondo cui, nel caso di atti parziali spazialmente separati, sempre che non si tratti di semplici atti preparatori, esistono più luoghi dell'azione che determinano una competenza locale concorrente (DTF 125 III 346 consid. 4c/aa). Una volta di più, invece di confrontarsi con questa esposizione e spiegare perché essa sarebbe censurabile, la convenuta ritorna sulla questione – già discussa (v. sopra, consid. 5.2) – che l'atto illecito configura un fatto doppiamente rilevante e sulla convinzione – già smentita (loc. cit.; in questo senso chiaro Hofmann/Kunz, op. cit., n. 638 ad art. 5 CLug) – che il giudice deve tenere conto in questo ambito delle eccezioni della parte convenuta (memoriale, pag. 26). Che poi i danni a titolo di illecito nel contesto di investimenti di capitale possano ricadere sotto l'art. 5 n. 3 CLug (loc. cit.) non è dibattuto. Né l'eventuale (e contestata) violazione delle norme imperative del diritto italiano (loc. cit.) osta di per sé al riconoscimento di un luogo dell'azione in Svizzera. Fuori argomento si rivelano poi le considerazioni sull' "Eintritt des Erstschadens" (loc. cit.) che non riguardano il luogo dell'azione – qui in discussione – bensì quello del risultato. Nulla muta al riguardo il fatto che gli attori escludano la loro responsabilità (anche) a titolo di atto illecito e rilevano che gli atti contestati (prestazioni di investimento) sarebbero semmai stati erogati da "X___UK" (loc. cit., pag. 27) siccome la questione – come osservano a ragione gli appellati (risposta all'appello, pag. 43 seg.) – attiene al merito (legittimazione) dell'azione di accertamento negativo e non alla competenza. L'appellante sostiene che il richiamo pretorile al concetto di "atti parziali spazialmente separati" non sarebbe pertinente e non determinerebbe l'applicazione dell'art. 5 n. 3 CLug, dovendosi dapprima fornire riscontri oggettivi "su determinate azioni composte con puntuale configurazione fenomenologica suscettibile di assumere una veste fattuale" (memoriale, pag. 27). Se non che le azioni composte (in concreto identificabili nell'organizzazione e nello svolgimento di tutte le fasi dell'investimento proposto e collocato), che hanno condotto all'accusa di atto illecito, si evincono dalla dichiarazione doc. E della convenuta medesima a cui gli attori e il Pretore (v. decisione impugnata, pag. 10, consid. 5.5) si sono sempre richiamati. A quali incertezze dottrinali alluda (appello, pag. 27), la convenuta inoltre non specifica. Che poi gli atti di natura omissiva in territorio svizzero non siano stati meglio definiti (loc. cit.) non è un rimprovero che può essere mosso agli attori, gli stessi essendosi fondati sulle accuse loro rivolte dalla convenuta nel doc. E che per di più erano per l'essenziale di natura attiva (anche per quanto riguarda la lamentata presentazione dell'investimento in maniera difforme dalla realtà). Il riferimento (loc. cit.) alle regole valide in caso di illecito per omissione è pertanto senza portata pratica. Come non sussidia all'appellante il richiamo

(loc. cit.) a Hofmann/Kunz (op. cit., n. 621 ad art. 5 CLug) per l'eventualità – estranea al caso di specie – del concorso di più atti illeciti (da non confondere con più luoghi dell'azione del medesimo atto illecito), tesi che per altro nemmeno lei sostiene. Che la " localizzazione processuale " (a C____) difetterebbe infine di una allegazione sostanziata (memoriale, pag. 28), non consta, la doglianza essendo sconfessata dall'accertamento del primo giudice (decisione impugnata, consid. 5.5).

E. 7.3

L'appellante (memoriale, pag. 28) fa in seguito carico al Pretore di avere violato l'art. 5 n. 3 CLug anche con riferimento al concetto di illecito commesso a distanza (ovvero via internet, posta, telefono ecc.), riguardo al quale il primo giudice, fondandosi sulla giurisprudenza in materia (DTF 133 III 282 consid. 5.2), ha stabilito che il luogo dell'azione viene di regola determinato laddove colui che ha compiuto l'atto era fisicamente presente, ovvero il luogo da cui costui ha inviato uno scritto o trasmesso un'informazione (decisione impugnata, pag. 10, consid. 5.3). Anche su questo aspetto, l'appellante non pretende che l'esposizione del principio generale sarebbe errata, ma si inoltra in considerazioni sul caso di specie che il Pretore non ha espresso in quel considerando. Ma anche facendo astrazione da ciò, l'esito della valutazione non muterebbe. Per la convenuta, nel caso concreto le modalità comunicative non sarebbero elementi costituenti un delitto ma semmai atti accessori e preparatori o neutrali senza rilievo per la definizione della competenza. Avendo inoltre a che fare con il traffico di e-mail, non necessariamente la comunicazione avviene da un posto di lavoro. Ciò posto, il rimprovero mosso di non avere adeguatamente contestato le attività poste in essere, a detta degli attori, a C____ sarebbe infondato, anche perché essa non è in grado di prendere posizione su tale affermazione che vale pertanto come contestata. Né gli attori avrebbero descritto concretamente i fatti determinanti, sicché non vi sarebbe possibilità di verifica (memoriale, pag. 28 seg.). Fatto sta che il Pretore (decisione impugnata, consid. 5.5) ha accertato – tenendo in particolare conto delle accuse rivolte agli attori e connesse a una asserita errata " rappresentazione " dell'investimento litigioso (doc. E) – che i vari scritti e le varie comunicazioni avvenivano con dipendenti di AO1 e di AO2 dislocati a C____ e che tale circostanza non risultava contestata. Invano l'appellante cerca dunque di contrastare questo accertamento – con considerazioni ipotetiche circa la possibilità che le comunicazioni di posta elettronica potevano avvenire anche da un altro posto e con la pretesa impossibilità di prendere posizione su tale fatto – se non spiega dove e come essa lo avrebbe invece contestato. Come non manca di contraddizione la doglianza secondo cui le modalità comunicative non erano come tali elementi costituenti un'attività illecita allorché – come osservano a ragione gli appellati (risposta all'appello, pag. 45 n. 226) – la convenuta nella duplice di prima sede (pag. 33 seg.) aveva sostenuto il contrario. Che poi gli attori non avessero descritto concretamente i fatti è smentito dalla constatazione – evidenziata dagli appellati (risposta all'appello, pag. 45 n. 225) – che nella replica (n. 152 segg.) essi avevano fra l'altro menzionato l'avvenuto scambio, il 27 ottobre 2017, di e-mail tra AO3 e B____ (per AP1) in cui quest'ultima, oltre a confermare l'intento di investire in fondi "ILS" per Euro 5 milioni, comunicava la decisione di farlo attraverso il comparto lussemburghese, mentre il primo rispondeva che " La contatterà oggi stesso G____ con i nostri specialisti in cc per condividere le attività operative per l'attivazione della strategia " (doc. AV). Né tali atti potevano dirsi semplicemente preparatori, ovvero insignificanti (v. Hofmann/Kunz, op. cit., n. 566 ad art. 5 CLug), per escludere un foro concorrente a C____ (DTF 125 III 346 consid. 4c/aa).

E. 7.4

L'appellante, riferendosi al consid. 5.4 della decisione impugnata e alla ivi menzionata giurisprudenza sulla libertà di scelta, garantita al potenziale autore dell'atto illecito anche nell'ambito di un'azione di accertamento negativo, tra il luogo dell'azione e quello del risultato a prescindere dalla vicinanza fattuale e probatoria del giudice adito (DTF 145 III 303), relativizza tale facoltà nel caso in cui il fatto penale invocato (la violazione dell'art. 166 TUF) fa coincidere il luogo dell'azione e dell'evento in territorio italiano e il danno si consuma – a suo dire – con l'atto di disposizione posto a T_____ (memoriale, pag. 29 seg.). Priva di ogni confronto critico con l'accertamento – dianzi illustrato – del Pretore di un luogo dell'azione a C_____ (decisione impugnata, pag. 10, consid. 5.5), la doglianza cade nondimeno nel vuoto.

E. 7.5

L'appellante, riferendosi al consid. 5.5 della decisione impugnata in cui il Pretore ha accertato un luogo del presunto atto illecito (o di una parte di esso) a C_____, lamenta una carente motivazione e il mancato rispetto del principio dispositivo per essersi il primo giudice limitato a indicare che gli attori vi avrebbero svolto, secondo le loro allegazioni, la stragrande maggioranza delle attività. Oltre a rinviare a quanto addotto al consid. 5.2 del proprio appello e a dolersi di nuovo della mancata distinzione sui ruoli degli attori, la convenuta insiste sull'obbligo probatorio a carico degli attori e sul dovere - espresso nella STF 5C.124/2006 del 21 novembre 2006 – del giudice di verificare la sua competenza che osterebbe alla conclusione pretorile e all'accertamento che almeno una parte rilevante degli atti e omissioni contestati agli attori si siano svolti a C_____ ove le rispettive persone fisiche erano effettivamente presenti (memoriale, pag. 30). Ora, per quel che è del rinvio a quanto da lei esposto al consid. 5.2 del proprio appello e alla mancata distinzione sul ruolo degli attori, già si è detto e non occorre ripetersi. Quanto al fatto che gli attori avessero svolto la stragrande maggioranza delle attività a C_____, l'appellante perde di vista che l'accertamento più che sulle allegazioni dei medesimi si fondava sulla loro mancata contestazione da parte della convenuta la quale neppure aveva contestato l'allestimento dei vari scritti e comunicazioni connessi alla pretesa errata " rappresentazione " dell'investimento a opera dei dipendenti di AO1 e di AO2 dislocati a C_____. Nella misura in cui desume invece dalla STF 5C.124/2006 un obbligo probatorio in capo agli attori e il conseguente dovere di verifica del giudice, AP1 accenna a una giurisprudenza ormai superata che non richiede più, come allora, una allegazione verosimile dei fatti (v. DTF 136 III 486) – che per altro in quel precedente era stata d'acchito scartata (consid. 2.4) – ma si accontenta di una allegazione concludente dei fatti da parte dell'attore nel senso di quanto già esposto sopra al consid. 5.2. Comunque sia, l'appellante trascura che, anche per effetto delle mancate contestazioni rilevate dal Pretore, la prova di un luogo del presunto atto illecito (o di una parte di esso) a C_____ nemmeno andava ulteriormente approfondita (art. 150 cpv. 1 CPC). Poco importa, sotto questo aspetto, che gli attori non siano entrati nella logica di un atto illecito in Svizzera (che essi per altro contestano) e che la convenuta non ritenga rilevante il territorio elvetico per rapporto al fatto penale (violazione dell'art. 166 TUF) sollevato (memoriale, pag. 30 seg.), trascurando oltretutto che il campo di applicazione dell'art. 5 n. 3 CLug non si limita agli atti illeciti in senso stretto ma comprende anche altre violazioni equivalenti (Hofmann/Kunz, op. cit., n. 471 e 477 ad art. 5 CLug; sulla possibilità che nel diritto interno la violazione del diritto straniero integri, se non un'illiceità nel senso dell'art. 41 cpv. 1 CO, quantomeno un atto contrario ai buoni costumi nel senso degli art. 20 cpv. 1 e 41 cpv. 2 CO,

e sul fatto che, dandosi un contratto con implicazioni di diritto internazionale, l'illiceità si determina in base al diritto applicabile al contratto medesimo cfr. Huguenin , Obligationenrecht - Allgemeiner Teil und Besonderer Teil, pag. 127). Sempre con riferimento al consid. 5.5 della decisione impugnata, l'appellante contesta invero di non essersi opposta alle allegazioni attoree in punto allo svolgimento della stragrande maggioranza delle loro attività a C_____ e rinvia a sostegno della sua tesi a vari punti della sua risposta di prima sede (memoriale, pag. 31). Che un simile rinvio basti per soddisfare i presupposti di motivazione dell'appello lasciando a questa Camera l'incombenza di cercare i passaggi che eventualmente sostengono la sua tesi è alquanto dubbio. Ad ogni buon conto l'appellante non riesce a smentire che i vari scritti e comunicazioni connessi alla pretesa errata " rappresentazione " dell'investimento siano stati allestiti dai dipendenti di AO1 e di AO2 dislocati a C_____, come documentano per altro anche gli atti (cfr. per es. doc. AV, AG). E contrariamente a quanto equivoca la convenuta (memoriale, pag. 32), il Pretore non ha accertato il luogo dell'azione in base alla sola ubicazione fisica dei soggetti giuridici in causa, ma lo ha definito in funzione di determinati comportamenti di costoro. Quanto all'obiezione (loc. cit., pag. 31) per cui nella decisione incidentale C_____ sia definito come un luogo e non il luogo del potenziale atto illecito, essa è manifestamente errata, essendo assodato che ogni luogo dell'azione crea una integrale competenza (DTF 125 III 346 consid. 4c/aa; Hofmann/Kunz, op. cit., n. 562 ad art. 5 CLug). Invano la convenuta tenta poi di ravvisare un " intrufolarsi " abusivo di AO3 nella procedura Svizzera (loc. cit., pag. 32) ove appena si consideri che la richiesta di risarcimento di cui al doc. E era chiaramente indirizzata anche a lui e che la stessa AP1 lo qualifica come dominus della situazione (sul suo coinvolgimento personale cfr. anche sopra lett. A, C, E, F).

E. 7.6

Alla luce di quanto precede cade infine nel vuoto, poiché smentita dagli accertamenti (e dalle mancate contestazioni) testé esposti (più in generale sui principi applicabili in tale contesto cfr. Hofmann/Kunz, op. cit., n. 635 segg. ad art. 5 CLug) , la doglianza per cui non spettava a lei provare la non realizzazione del " reato " in Svizzera – ciò che nessuno ha per altro mai preteso – ma agli attori " circostanziare riscontri oggettivi e verificabili per giustificare la competenza giurisdizionale " (memoriale, pag. 32). Che poi l'accento del Pretore (decisione impugnata, consid. 5.6) alla inapplicabilità – per mancata invocazione delle parti – della proroga di foro contrattuale (prevista nel doc. BP) sia effettivamente senza rilievo nel contesto dell'art. 5 n. 3 CLug (memoriale, pag. 33) nulla muta ai fini del giudizio.

E. 8

L'appellante critica in seguito in maniera poco comprensibile – valendosi di rinvii e ravvisando una non meglio precisata contraddizione con quanto considerato dallo stesso Pretore in merito all'" interesse giuridico " degli attori (memoriale, pag. 33) –l'argomentazione del Pretore secondo cui non le soccorrevano le censure riferite alla competenza esclusiva italiana per un procedimento penale fondato sulla violazione degli art. 166 TUF e 640 CPI giacché il foro previsto dall'art. 5 n. 4 CLug non è imperativo bensì alternativo (decisione impugnata, pag. 11 consid. 6). Perché la valutazione del primo giudice – corredata di riferimenti dottrinali (Hofmann/Kunz, op. cit., n. 654 segg. ad art. 5 CLug) che essa non discute – sarebbe erronea, l'appellante non spiega in maniera comprensibile né è dato a divedere.

E. 9

API si duole altresì della motivazione pretorile circa l'inconsistenza delle ulteriori censure – considerate per altro di dubbia ricevibilità in virtù dell'art. 229 cpv. 1 CPC – da lei sollevate al dibattimento (decisione impugnata, pag. 11 consid. 7). L'appellante lamenta anzitutto un'applicazione errata delle norme di procedura, dal momento che, trattandosi dell'esame della competenza giurisdizionale, sull'ammissibilità di fatti e mezzi di prova nuovi non fa stato l'art. 229 cpv. 1 CPC bensì il suo cpv. 3 che impone al giudice di considerare gli elementi nuovi fino alla deliberazione della sentenza quando – come nella fattispecie – deve chiarire d'ufficio i fatti (memoriale, pag. 34). La questione può tuttavia rimanere indecisa. Quand'anche la censura fosse fondata, l'appellante trascura che l'argomento è stato addotto dal primo giudice a titolo abbondanziale (" per altro ") e in forma meramente dubitativa, sicché al riguardo non occorre dilungarsi se – come si vedrà in seguito – la motivazione principale regge. A tale proposito, il Pretore ha escluso una lesione del dovere di specificazione da parte degli attori, i quali avevano allegato i fatti, reputati incontestati, su cui fondavano la competenza della Pretura adita per ognuno di loro (loc. cit., consid. 7). Circa la mancata contestazione di tali fatti la convenuta si accontenta di sostenere il contrario (" è stata contestata la narrazione su ogni punto "), di lamentare una lesione del principio dispositivo e di rinviare " per il resto " globalmente a quanto addotto al consid. 5.2 del proprio appello (memoriale, pag. 34). A prescindere dall'irricevibilità di tale motivazione, essa è destinata all'insuccesso anche nel merito. In primo luogo la convenuta dimentica che il Pretore ha appurato, " come si è visto ", che gli attori avevano allegato i fatti – incontestati – su cui fondavano la competenza della Pretura adita per ognuno di loro (decisione impugnata, pag. 11 consid. 7). Contrariamente all'opinione dell'appellante, l'accertamento non si fondava su una generica narrazione di attività svolte a C____ bensì sulla constatazione – rimasta incontestata – che la stragrande maggioranza delle attività attoree – tra cui in particolare gli scritti e le comunicazioni inerenti alla asserita errata rappresentazione dell'investimento litigioso – era svolta a C____ (loc. cit.). Così come – in ragione di ciò – cadono nel vuoto la doglianza per cui il Pretore non avrebbe spiegato in cosa consisterebbero i fatti contestati nell'ottica di un atto illecito e il richiamo – non pertinente – alla STF 4A_136/2022 del 3 agosto 2022 (memoriale, pag. 35). A differenza di quanto rilevato dal Tribunale federale in quel precedente, nel caso in rassegna figurano allegazioni (e finanche accertamenti) circa l'esistenza di un luogo dell'azione a C____ per tutti e tre gli attori. L'appellante invoca dipoi una violazione dell'art. 5 n. 3 CLug per non avere il primo giudice messo in atto delle verifiche d'ufficio che permettano di configurare il perimetro operativo dell'autorità giudiziaria italiana e, in particolare, di avere riscontri in relazione al traffico comunicativo (mail) tra le parti (memoriale, pag. 35). La censura non merita tuttavia di essere esaminata perché non si confronta nemmeno di scorcio con l'argomento del Pretore il quale ha accertato che entrambe le parti avevano dato atto al dibattimento che le eccezioni potevano essere decise, senza istruttoria, sulla scorta degli atti di causa, che i fatti determinanti per stabilire la competenza territoriale erano rimasti incontestati e che in ogni caso erano comprovati dalla documentazione agli atti (decisione impugnata, pag. 11 consid. 7). Ravvisando una violazione degli art. 59 cpv. 2 lett. a, b e 60 CPC, la convenuta contesta inoltre la considerazione pretorile secondo cui " mal si comprende quali elementi potrebbe per altro apportare " il procedimento penale per la determinazione della competenza territoriale (memoriale, pag. 35 con riferimento alla decisione impugnata, consid. 7). A parte la – dubbia – ricevibilità della doglianza, l'appellante dimentica che la contestata argomentazione si riferisce alla decisione del

Pretore di non sospendere la procedura in rassegna. E siccome l'appellante nemmeno rinnova in questa sede la richiesta di sospensione, non giova attardarsi al riguardo. Come fuori argomento è il rimprovero mosso al Pretore di avere ristretto la visuale alla sola definizione della competenza territoriale dimenticando il tema dell'interesse degno di protezione (memoriale, pag. 35). Anche su questo punto la censura non merita particolari commenti, la questione sollevata non essendo stata dimenticata dal Pretore bensì trattata al consid. 10 della decisione incidentale su cui si tonerà ancora in seguito.

E. 10

Per quel che è del parere giuridico pro veritate da lei accluso agli atti, la convenuta confuta che il documento non abbia valore probatorio e rileva che l'argomento ha natura giuridica. Oltre a ciò, l'appellante respinge il rilievo pretorile circa le lacune nella motivazione di tale parere (pag. 11 seg., consid. 8) e osserva che sia dal doc. E sia dall'intero scambio degli allegati si evince il di lei interesse ad accertare in territorio italiano l'atto illecito rimproverato e a ivi presentare l'azione di risarcimento del danno, atteso che l'applicazione del diritto straniero risulterebbe indiscutibile in ordine al fatto penale oggetto del procedimento penale italiano (memoriale, pag. 35 seg.). Ora, che il parere dello studio legale Grimaldi (doc. 12, 37) verta su una questione giuridica e serva alla convenuta per suffragare la propria posizione nulla toglie alla circostanza – correttamente rilevata dal primo giudice – che il documento non ha valore probatorio ma equivale a una allegazione di parte (cfr. DTF 138 II 217 consid. 2.4; 105 II 1 consid. 1; più recentemente anche STF 2C_77/2017 del 16 gennaio 2019 consid. 1.4), per di più contestata dalla controparte. L'appellante non spiega inoltre perché il Pretore avrebbe sbagliato a dichiarare inapplicabili in concreto le norme citate nel ricordato parere del diritto italiano e comunitario. Né l'accenno – senza indicarne per altro i passaggi decisivi – a elementi estrinseci al medesimo (doc. E e, in maniera globale, gli allegati di causa) basta – e da lungi – per revocare seriamente in dubbio l'accertamento pretorile in merito alla carente motivazione dello stesso.

E. 11

Contrariamente all'opinione dell'appellante (memoriale, pag. 36), che ritorna per l'ennesima volta sulla lamentata – ma scartata – mancata distinzione, nella decisione impugnata, sul ruolo degli attori ed equivoca sui termini usati dal Pretore (così sulle " pretese di accertamento attoree ") con un'argomentazione fine a sé stessa, la conclusione di quest'ultimo circa l'infondatezza dell'eccezione di carente competenza territoriale non è affatto apodittica e contraddittoria bensì coerente con gli accertamenti dianzi illustrati. Per tacere del fatto che l'appellante sorvola sulla conclusione – abbondanziale – del primo giudice in merito alla irrilevanza, ai fini della decisione sulla competenza, del diritto applicabile (*lex causae*) e al fatto – tutt'altro che scontato – che esso sia quello italiano (loc. cit., pag.

E. 12

Relativamente all'interesse (giuridico o di mero fatto) degno di protezione – concreto e attuale – all'azione di accertamento negativo, il Pretore ha rilevato che, secondo la giurisprudenza sviluppata per rapporto al diritto interno (prima e dopo l'entrata in vigore dell'art. 88 CPC), esso si realizza quando, cumulativamente, vi è insicurezza nelle relazioni giuridiche tra le parti, non si può ragionevolmente pretendere dall'attore di rimanere in una tale situazione di insicurezza (che ostacolerebbe le sue decisioni o la sua libertà di

movimento) e tale insicurezza può essere eliminata solo con l'accertamento dell'(in)esistenza o del contenuto di un rapporto giuridico. Oltre a ciò, il Pretore ha ricordato che l'azione di accertamento è di natura sussidiaria e deve di principio essere l'unico mezzo processuale per la tutela di quel rapporto giuridico, ritenuto che essa non è pertanto ammissibile quando è possibile far valere quel diritto con un'azione di condanna o formatrice (decisione impugnata, pag. 12 consid. 10). L'appellante non discute tale esposizione.

E. 12.1

Per l'ambito internazionale il Pretore ha ricordato che l'ammissibilità di un'azione di accertamento negativo e con essa l'esistenza di un interesse degno di protezione va esaminata alla luce del diritto interno (lex fori) dal momento che non è regolata dalla CLug e che, fatto salvo l'abuso di diritto, l'interesse di una parte di poter beneficiare del foro a lei più vantaggioso (forum shopping o forum running) nel caso in cui vi sia una procedura imminente costituisce un interesse degno di protezione sufficiente, non dovendosi per contro considerare gli interessi del presunto creditore – che potrebbe essere chiamato a comprovare la propria pretesa prematuramente senza essere pronto a farlo – se costui è in procinto di presentare la propria iniziativa giudiziaria (decisione impugnata, pag. 12 seg. consid. 10.1). Al riguardo l'appellante (memoriale, pag. 37) fraintende anzitutto la portata della giurisprudenza (DTF 144 III 175) citata dal primo giudice nella misura in cui dà atto che " il Tribunale federale non sottopone necessariamente l'esistenza dell'interesse degno di protezione alla lex fori " (memoriale, pag. 37) senza però avvedersi che da quella sentenza (e già dal suo regesto) si evince il contrario. Oltre a ciò la convenuta menziona la STF 5A_88/2011 con l'intento di precisare il quadro giuridico esposto dal Pretore, trascurando tuttavia che la sentenza da lei indicata è antecedente alla DTF 144 III 175 (oltretutto pubblicata nella rivista ufficiale) ed è finanche stata ivi discussa (consid. 4.3.2).

L'appellante rileva dipoi che l'insicurezza giuridica richiesta per ammettere un interesse degno di protezione nel senso della giurisprudenza (DTF 144 III 175 consid. 5.2.1) deve essere manifesta e che il Pretore non avrebbe considerato ciò. Come egli non avrebbe tenuto conto che il " concetto di inesigibilità (...) pone l'argomento dell'azione di accertamento negativo quale eccezione e non quale regola " (memoriale, pag. 37). A parte però che la convenuta non spiega quali conseguenze intenda trarre da tali censure, essa disconosce che il presupposto della manifesta incertezza giuridica è normalmente dato (" regelmässig erfüllt ") nei casi in rassegna (DTF 144 III 175 consid. 5.2.1) come pure che l'inesigibilità di tale incertezza è ugualmente riconosciuta ove – come pacificamente in concreto (doc. E; cfr. sotto, consid. 12.2) – il convenuto prospetti l'avvio di azioni legali all'estero (loc. cit., consid. 5.2.2). Che poi sia stata formulata anche una domanda di condanna della convenuta al pagamento di EUR 62'904.- in favore di AO2 per limitate prestazioni contrattuali (v. petizione, pag. 31 seg e pag. 34) nulla muta all'interesse della medesima (e degli altri attori) a fare accertare l'inesistenza di ogni debito (suo e degli altri attori) nei confronti di AP1, come invece crede l'appellante (memoriale, pag. 38). Anche perché – come fanno correttamente notare gli appellati (risposta all'appello, pag. 50 n. 255) – nel caso di azioni di accertamento negativo sono difficilmente pensabili situazioni nelle quali l'attore dispone di un'azione alternativa (DTF 144 III 175 consid. 5.2.1). Vanamente l'appellante (memoriale, pag. 38) tenta poi di tornare – con una motivazione di non semplice comprensione e comunque fuori argomento rispetto al tema affrontato dal Pretore nel considerando di riferimento – su questioni già discusse, quali l'inammissibilità di una giurisdizione aggiuntiva (sopra, consid. 6), l'esistenza di fori concorrenti (sopra, consid. 5.8, 6.3, 7.2, 7.3)

e la (dis)applicazione della teoria dei fatti doppiamente rilevanti (sopra, consid. 5.2, 5.9-5.11, 7.2). Il quesito se l'azione in rassegna rientri nell'ipotesi delle " Torpedo-Klagen " abusive, come pretende l'appellante (memoriale, pag. 38), formerà invece l'oggetto di esame successivo (sotto, consid. 12.4).

E. 12.2

Per quel che è della sussunzione del caso concreto sotto i principi illustrati dianzi, il Pretore ha accertato che lo scritto 29 aprile 2020 (doc. E; sopra, lett. E) determinava un'incertezza giuridica tra le parti siccome manifestava in modo chiaro e inequivocabile l'intenzione della convenuta di ritenere nullo l'investimento e di adire l'autorità giudiziaria italiana come pure le competenti autorità di vigilanza al fine di fare valere le proprie pretese (anche di natura contrattuale) in caso di mancato pagamento di EUR 19'000'000.-. Alla luce di ciò – ha continuato il primo giudice – non si poteva ragionevolmente pretendere dagli attori di rimanere in una tale situazione di insicurezza che poteva esse eliminata soltanto mediante un'azione di accertamento negativo e senza possibilità di procedere con un'azione condannatoria (loc. cit., pag. 13 consid. 10.2). L'appellante sembra contestare tale accertamento per il fatto che il Pretore – usando l'espressione " a giudizio di chi scrive " – avrebbe formulato soltanto un'opinione anziché una motivazione verificabile (memoriale, pag. 38 seg.). La doglianza non merita tuttavia particolare commento dal momento che una decisione emana sempre dal giudizio (fondato sui fatti accertati) di chi la pronuncia. L'appellante non considera inoltre la giurisprudenza in materia laddove revoca in dubbio che il doc. E creasse insicurezza giuridica ritenuto che dal medesimo risultava in maniera chiara e inequivocabile l'intenzione di lei di adire l'autorità giudiziaria italiana e le competenti autorità di vigilanza (memoriale, pag. 39). Tale opinione è erronea ed è appunto smentita dalla giurisprudenza (DTF 144 III 175 consid. 5.2.1 e 5.2.2) esposta al considerando precedente. Per il resto l'appellante si diffonde (memoriale, pag. 39, ad 10.2) in considerazioni di difficile comprensione e dubbia pertinenza.

E. 12.3

Prendendo posizione sulla DTF 133 III 282 citata dalla convenuta, il Pretore ha osservato che detta giurisprudenza, per quanto non già superata dalla DTF 144 III 175, si limitava a negare un interesse degno di protezione dell'attore all'accertamento dell'inesistenza di pretese contrattuali nei casi in cui la convenuta non aveva mai fatto valere simili richieste. Se non che dal doc. E non si poteva desumere una rinuncia della convenuta ad avvalersi di asserite violazioni contrattuali (in special modo in relazione alla scorretta " rappresentazione " dell'investimento litigioso) che anzi trasparivano dalle accuse ivi contenute, tant'è che essa stessa aveva finanche sostenuto la nullità del rapporto contrattuale (loc. cit., pag. 13 consid. 10.3). Su tale aspetto l'appellante, invece di confrontarsi con l'argomento pretorile testé illustrato e spiegare perché esso sarebbe erroneo, reitera la tesi per cui la sua pretesa di risarcimento si riconduce al fatto penale (violazione dell'art. 166 TUF) ed esclude che il contratto di consulenza generica (doc. BP) sia " mai stato prospettato nel quadro della pretesa di risarcimento " (memoriale, pag. 39 seg.). Il problema è che la convenuta sorvola sull'accertamento pretorile dedotto dal doc. E (nessuna rinuncia ad avvalersi di asserite violazioni contrattuali, in special modo in relazione alla scorretta " rappresentazione " dell'investimento litigioso) e sul suo stesso accenno alla nullità dei contratti ancora in corso di causa (sopra, lett. H e consid. 3.2), di modo che la doglianza non merita ulteriore disamina.

E. 12.4

L'appellante contesta di non avere sostanziato per quale ragione la presente causa scadrebbe nell'abuso di diritto e di essersi limitata a un apodittico rinvio al concetto giuridico (cfr. decisione impugnata, pag. 13 n. 10.4). Essa indica i passaggi degli allegati di prima sede in cui avrebbe rilevato, con richiamo alla giurisprudenza del Tribunale federale, la situazione di abuso dovuta al fatto di avere gli attori inoltrato " in tutta fretta " l'azione allo scopo di " conquistare la litispendenza " ed esteso il campo di responsabilità, avrebbe criticato le costruzioni ipotetiche degli attori al solo scopo di sostenere, con una finzione giuridica (o meglio il potenziale locus delicti a C____), un atto illecito in Svizzera, avrebbe sostenuto la tesi della condotta abusiva in ragione della competenza esclusiva dell'ordinamento giuridico italiano e il tentativo arbitrario di eludere le norme imperative di tale ordinamento nonché avrebbe censurato la reazione della controparte di introdurre immediatamente un'istanza di conciliazione nonostante essa avesse prospettato (nel doc. E) una disponibilità a un incontro (memoriale, pag. 40 seg.). L'appellante ritorna tuttavia su aspetti che sono già stati ampiamente discussi in relazione all'eccezione di incompetenza territoriale e sui cui non giova ripetersi (sopra, consid. 5.2 segg.). Per l'appellante la presente vertenza integra inoltre gli estremi di una " Torpedo-Klage " nella misura in cui gli attori hanno introdotto l'azione presso un giudice non competente ai sensi dell'art. 5 n. 3 CLug e determinato così inevitabilmente dei ritardi poiché il giudice adito deve dapprima vagliare la propria giurisdizione con una decisione incidentale impugnabile in due gradi di giudizio e quand'anche la competenza fosse confermata, trattandosi di fatti doppiamente rilevanti, la procedura sarebbe ulteriormente ritardata dalla necessità di dover prima condurre un procedimento probatorio su tali fatti avvenuti in Italia. A suo parere, la ricerca di un perimetro processuale immenso fa sì che l'azione di accertamento negativo in rassegna sia destinata a causare lunghi tempi procedurali, come conferma il fatto che l'istanza di conciliazione risale al maggio 2020 e dalla petizione siano ormai trascorsi quasi quattro anni (memoriale, pag. 41 seg.). Al proposito l'appellante sorvola tuttavia sulla motivazione della decisione impugnata in cui il Pretore, accennando alla questione, ha ricordato come una cosiddetta " Torpedo-Klage " si realizza nel caso in cui una parte, abusivamente, adisca volontariamente, mediante una lenta procedura di accertamento negativo, un foro particolarmente inefficace impedendo così alla controparte l'inoltro di un'azione creditoria (DTF 144 III 175 consid. 3.2) e come i tribunali svizzeri non siano notoriamente particolarmente inefficaci, ciò che neppure la convenuta ha sostenuto in relazione alla Pretura adita (loc. cit., pag. 13 seg. n. 10.4). Ora, l'appellante non contesta tale accertamento, sicché l'obiezione potrebbe già risolversi in questi termini. A prescindere da ciò, la competenza territoriale del Pretore adito e il perimetro processuale sono già stati ampiamente dibattuti e non occorre ritornare su tali aspetti. Che poi la procedura probatoria sui fatti doppiamente rilevanti avvenga solo in una fase successiva allorché il giudice si pronuncia sul merito è insito a questo genere di procedura (v. Markus , Internationales Zivilprozessrecht, 2 a edizione, pag. 166 n. 638) e non significa ancora che il foro adito sia, per ciò solo, particolarmente inefficace. Come la convenuta non può dolersi del tempo trascorso avendo essa stessa contribuito con la mole dei propri allegati di causa (ad esempio: risposta 74 pag., duplica 99 pag., quadruplica 65 pag., sestuplica 38 pag.) e con le sue stesse richieste di proroga (del 29 gennaio, 8 marzo, 5 novembre, 15 dicembre 2021, del 21 gennaio, 7 giugno, 22 agosto 2022 come pure del 3 febbraio e 10 marzo 2023 [fascicolo " Corrispondenza " nell'inc. OR.2021.3]) alla dilatazione dei tempi. Senza attinenza con la questione trattata dal Pretore nello specifico considerando (10.4) e di ardua lettura si

rivelano infine gli ulteriori argomenti addotti a ruota libera dall'appellante – e per altro, per quanto è dato di comprendere, per l'essenziale già trattati dianzi – a pag. 42 seg. del memoriale.

E. 12.5

Quanto alla portata del forum shopping nei rapporti internazionali, l'appellante non revoca in dubbio che l'interesse di una parte di poter beneficiare del foro a lei più vantaggioso nel caso in cui vi sia una procedura imminente costituisce un interesse degno di protezione sufficiente per un'azione di accertamento negativo (DF 144 III 175) ma reputa che tale massima non valga nel caso concreto – da lei reputato non tipico – di atti illeciti realizzati in Italia (memoriale, pag. 43 seg.). Perché la citata giurisprudenza non debba trovare applicazione nel caso concreto non è tuttavia dato a divedere. Ma soprattutto l'appellante persiste nel fare erroneamente astrazione di un luogo dell'azione – nel senso dell'art. 5 n. 3 CLug – a C____. Così come essa ripete che per ammettere l'azione di accertamento negativo ci si dovrebbe trovare in una situazione – a suo avviso non realizzata in concreto per i motivi esposti al punto 10.2 – manifestamente incerta al punto da rendere inesigibile per l'attore un'altra soluzione processuale (memoriale, pag. 44). Se non che si tratta, una volta di più, di aspetti che sono già stati trattati e sui quali non occorre più tornare.

E. 13

Se ne conclude che l'appello vede la sua sorte segnata. Le spese processuali calcolate sulla base di un valore litigioso di EUR 19'000'000.-, ovvero fr. 18'238'100.- (al tasso di cambio vigente al momento dell'introduzione dell'appello: 1 EUR = 0.9599 CHF), determinante anche per un eventuale ricorso al Tribunale federale, seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Fissate secondo quanto prescritto dagli art. 2, 7 e 13 LTG, esse ammontano a fr. 30'000.- onde tener conto del tema limitato della presente decisione ma anche dell'importante dispendio causato dall'appello (memoriale di 45 pag., risposta all'appello di 55 pag., replica spontanea di 19 pagine e duplica spontanea di 4 pag.). Le ripetibili, quantificate sulla base dell'art. 11 cpv. 1, cpv. 2 lett. a e cpv. 5 RTar, tenuto pure conto delle spese e dell'IVA e opportunamente ridotte ai sensi dell'art. 13 RTar, sono stabilite in fr. 35'000.-. Per questi motivi, richiamati l'art. 106 CPC, la LTG e il RTar decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello 8 novembre 2023 di AP1 è respinto. 2. Le spese processuali della procedura di appello, di fr. 30'000.-, sono poste a carico dell'appellante che rifonderà agli attori complessivi fr. 35'000.- per ripetibili di seconda sede. 3. Notificazione: - AP1 - PA2 . Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente

La cancelliera Rimedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.